



Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Informazioni da trasmettere ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (“Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”)

1.1 Con riferimento a tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, alle fatture ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché alle note di variazione relative alle predette fatture, i contribuenti trasmettono i seguenti dati riferiti al singolo documento:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;

- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.
- 1.2 Le regole di compilazione della comunicazione con cui sono trasmessi i dati di cui al punto 1.1 e le regole di compilazione della comunicazione opzionale con cui sono trasmessi i dati di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono quelle riportate nell'allegato al presente provvedimento "*Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture – versione 1.1*" e sono adottate a decorrere dal 10 luglio 2017.
- 1.3 Fino al 10 luglio 2017, i dati di cui al punto 1.1 possono essere trasmessi secondo le regole di compilazione riportate nell'allegato "*Specifiche tecniche dati fattura*" al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070.
2. *Informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ("Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA")*
- 2.1 È approvato l'allegato Modello "*Comunicazione liquidazioni periodiche IVA*" (di seguito "Modello") di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 con le relative istruzioni, composto da:
- il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
 - il quadro VP.
- 2.2 Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell'allegato al presente provvedimento "*Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione*".
3. *Modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA*
- 3.1 La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui al precedente punto 1.1 e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni

periodiche IVA mediante il Modello di cui al precedente punto 2.1 è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le modalità descritte nell'allegato al presente provvedimento "*Modalità di trasmissione dati*".

- 3.2 La trasmissione dei dati di cui al precedente punto 1.1 e del Modello di cui al precedente punto 2.1 è effettuata nei termini previsti dagli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni.
- 3.3 I dati del Modello di cui al punto 2.1, una volta acquisiti, saranno resi disponibili al contribuente, nel proprio *Cassetto fiscale* e nella sezione *Consultazione* dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 3.4 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

4. *Messa a disposizione delle risultanze dell'esame dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA*

- 4.1 I dati che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA nella sezione *Consultazione* dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi" secondo l'allegato al presente provvedimento "*Modalità di consultazione dei dati*".
- 4.2 I dati acquisiti vengono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA nonché al fine della valutazione della capacità contributiva

dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

- 4.3 Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'IVA da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese disponibili nel *Cassetto fiscale* e nella sezione *Consultazione* dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

5. *Trattamento dei dati*

- 5.1 I dati e le informazioni raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.
- 5.2 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

6. *Sicurezza dei dati*

- 6.1 L'autenticità dell'origine dei dati è assicurata mediante autenticazione del trasmittente, la inalterabilità è garantita dalla firma digitale apposta sul file dal soggetto obbligato alla trasmissione o da un suo delegato ovvero mediante l'apposizione di un sigillo elettronico da parte del sistema. Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
- 6.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, di identificazione, di autenticazione e di autorizzazione dei soggetti abilitati alla

consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

7. Correzioni delle specifiche tecniche

7.1 Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche allegate al presente provvedimento saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

8. Modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070

8.1 Al punto 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070 "Termini per la trasmissione telematica dei dati", dopo il punto 4.1, è inserito il seguente: "4.2 Per l'anno 2017, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018".

MOTIVAZIONI

L'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ha inserito – in tale ultima disposizione – un nuovo articolo 21-bis.

Il nuovo articolo 21 del decreto-legge n. 78/2010 modifica il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l'Agenzia delle entrate e stabilendo la trasmissione telematica di alcuni dati di tutte le fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione.

L'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78/2010, invece, introduce un adempimento comunicativo riguardante i dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA.

Il presente provvedimento e i suoi allegati, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, definiscono le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per la trasmissione delle stesse. In particolare, il provvedimento approva il Modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, utilizzabile per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, il provvedimento stabilisce che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione – in forma organizzata e sicura – dei soggetti passivi IVA, così come previsto al comma 5 dell’articolo 21-bis del citato decreto-legge n. 78/2010, consentendo di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni IVA.

Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, viene stabilito che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno rese consultabili nel *Cassetto fiscale* e nella sezione *Consultazione* dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Le modalità tecniche di trasmissione dei dati, così come quelle per la loro consultazione, sono definite nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e sono consentite da canali telematici sicuri con l’Agenzia delle entrate.

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con il relativo Modello, potrà essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un suo intermediario abilitato (articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

I termini di trasmissione sono quelli stabiliti dai citati articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 78/2010.

I termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, definiti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070, sono modificati per allinearli ai termini per la trasmissione dei dati delle fatture di cui all’articolo 21 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Per il primo anno di applicazione del decreto legislativo n. 127/2015 le comunicazioni possono essere effettuate, per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018.

RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;
- Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Rossella Orlandi

Firmato digitalmente



COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI
PERIODICHE IVA

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003 in
materia di protezione
dei dati personali**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità
del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di IVA.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

**Modalità
del trattamento**

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

**Titolare
del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Responsabili
del trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

--	--

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	VP1	Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
VP4	IVA esigibile		DEBITI		CREDITI
VP5	IVA detratta				
VP6	IVA dovuta		¹	o a credito	²
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto				
VP14	IVA da versare		¹	o a credito	²

(*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nelle istruzioni al modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (di seguito "Comunicazione") si riferiscono al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se non diversamente specificato.

PREMESSA

L'obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Nel presente modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma.

La Comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello è costituito dal:

- frontespizio, composto di due facciate;
- modulo, composto dal quadro VP.

REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il modello di Comunicazione e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre è presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Se, entro il termine di presentazione, sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti.

PRESENTAZIONE TELEMATICA

Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è resa disponibile al contribuente nel proprio *Cassetto fiscale* e nella sezione *Consultazione* dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

In relazione alla verifica della tempestività delle Comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE

CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del pro rata).

Tuttavia, il versamento dell'IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell'1%, in sede di conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i rigi VP11, VP12 e VP14.

Tali rigi, ad eccezione del VP12, invece devono essere compilati dai subfornitori che effettuino liquidazioni trimestrali di cui all'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 74, comma 5. In particolare, questi ultimi soggetti devono indicare al rigo VP11 i crediti speciali d'imposta eventualmente utilizzati per ridurre l'importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In tal caso, nel rigo VP14, colonna 1, deve essere indicato l'eventuale importo da versare entro il termine del 16 febbraio.

Infine, i contribuenti di cui all'art. 74, comma 4, devono versare l'IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio). Conseguentemente, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali sia ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, sia ai sensi dell'art. 74, comma 4, devono compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ SEPARATE

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.

Nel caso in cui tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente Comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

A) Contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale)

Tali contribuenti devono presentare la Comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.

B) Contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale)

Il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali deve, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni. Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, comma 4), deve essere presentata la Comunicazione riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo - primo trimestre, indicare il valore "03" nella casella "Mese" e "1" nella casella "Trimestre" del rigo VP1).

La descritta modalità di compilazione riguarda anche la Comunicazione presentata dall'ente o società commerciale controllante, contenente i dati della liquidazione periodica dell'IVA per l'intero gruppo del quale facciano parte sia enti o società tenuti alle liquidazioni mensili che enti o società tenuti alle liquidazioni trimestrali.

RIPORTO DEL CREDITO IVA NEL CORSO DELL'ANNO

I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, in caso di credito IVA da riportare in detrazione da un periodo all'altro, devono osservare la sequenza sotto riportata (riferita, a titolo esemplificativo, solo al primo trimestre dell'anno):

- 1) credito risultante dal modulo relativo al mese di gennaio (da rigo VP14, colonna 2): da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di febbraio (al rigo VP8);
- 2) credito risultante dal modulo relativo al mese di febbraio: da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di marzo;
- 3) credito risultante dal modulo relativo al mese di marzo: da riportare in detrazione nel modulo relativo al 1° trimestre;
- 4) credito risultante dal modulo relativo al primo trimestre: da riportare in detrazione nel modulo relativo mese di aprile (da compilare nella Comunicazione successiva).

La medesima sequenza si applica anche con riferimento ai successivi mesi e trimestri dell'anno.

Nel caso già illustrato di anticipazione della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, ai fini della determinazione del riporto del credito IVA nel corso dell'anno occorre fare riferimento ai crediti indicati nei punti 3-4 della sequenza sopra illustrata.

Infatti, ad esempio, il credito risultante al rigo VP14 del modulo di marzo/1° trimestre, deve essere poi riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile (da compilare nella Comunicazione successiva).

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

I contribuenti che abbiano affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell'IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.

Pertanto, ad esempio, nel caso di liquidazione relativa al mese di maggio (da effettuare entro il 16 giugno), tali contribuenti devono indicare:

- per il periodo, il valore "05" nella casella mese;
- nel rigo VP2 l'ammontare delle operazioni attive effettuate nel mese di aprile (registrate o soggette a registrazione);
- nel rigo VP3 l'ammontare degli acquisti registrati nello stesso mese di aprile.

CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 74 bis, secondo comma. Pertanto, la Comunicazione va presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche.

COMUNICAZIONE DEGLI ENTI O SOCIETÀ ADERENTI ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO

L'ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano, per il periodo dell'anno cui si riferisce la Comunicazione, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73, devono presentare singolarmente le proprie Comunicazioni indicando nel campo "Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)", nella sezione "Dati generali" del frontespizio, la partita IVA della controllante e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento rispettivamente nella colonna 1 o nella colonna 2 del rigo VP14. Deve invece essere omessa la compilazione dei rigi VP7, VP8, VP9 e VP13.

Tali modalità di compilazione restano valide per il periodo in cui l'ente o la società dichiarante partecipa alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo; invece, per i periodi successivi all'uscita dalla predetta procedura di liquidazione, la comunicazione va compilata analogamente ai contribuenti ordinari. Inoltre, il campo "Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)" non va compilato nel caso in cui l'ente o la società non abbia partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per l'intero periodo oggetto della Comunicazione. Ad esempio, in caso di società con liquidazioni trimestrali che fuoriesce dalla liquidazione IVA di gruppo nel mese di maggio, la Comunicazione relativa al secondo trimestre deve riportare nel campo "Ultimo mese" del frontespizio il valore "03" e non va compilato il campo "Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)". Nelle Comunicazioni successive non va compilato il campo "Ultimo mese".

COMUNICAZIONE PERIODICA PER IL GRUPPO

Oltre alla propria Comunicazione, l'ente o società commerciale controllante deve presentare anche una Comunicazione periodica barrando la casella "Liquidazione del gruppo" nel frontespizio senza compilare il campo "Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)". In tale Comunicazione, contenente i dati della liquidazione periodica dell'IVA per l'intero gruppo, non vanno compilate le caselle "Subforniture" e "Eventi eccezionali" nel rigo VP1 e non vanno compilati i rigi VP2, VP3, VP10, VP11 e VP12 del quadro VP.

In questo caso, l'ente o la società controllante deve indicare:

- nel rigo VP4, l'ammontare complessivo dei debiti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione dell'IVA di gruppo, comprensivo degli eventuali interessi trasferiti dai soggetti con liquidazioni trimestrali (rigo VP14, colonna 1);
- nel rigo VP5, l'ammontare complessivo dei crediti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (rigo VP14, colonna 2).

Si evidenzia che, nella particolare ipotesi di enti o società controllati usciti dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dall'acconto IVA), ad esempio a seguito di incorporazione di una società controllata da parte di società esterna al gruppo, nella Comunicazione relativa all'ultima liquidazione dell'anno che l'ente o società controllante deve presentare per il gruppo, il rigo VP13 deve essere compilato al netto della quota dell'acconto dalla stessa dovuto per la società controllata uscita dal gruppo e nel campo "Ultimo mese" nella sezione "Dati generali" del frontespizio deve essere indicato il codice 99.

Per quanto concerne la Comunicazione relativa al 4° trimestre la controllante non deve comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) riguardanti gli enti o società con liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, in quanto questi ultimi confluiscono nella dichiarazione annuale.

CONTRIBUENTI CON OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE (FUSIONI, SCISSIONI, CESSIONI DI AZIENDA, CONFERIMENTI, ECC.)

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione

1) Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte Comunicazioni:

- la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione;
- la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione; in tale Comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

2) Nel caso, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, la Comunicazione deve essere presentata:

- dal soggetto avente causa, se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA; tale soggetto presenterà pertanto due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la Comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
- da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito IVA in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione

In tale ipotesi, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell'intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell'ipotesi, invece, in cui a seguito dell'operazione straordinaria non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all'operazione assolverà autonomamente l'adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

SOGGETTI NON RESIDENTI**Rappresentante fiscale**

I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art.17, terzo comma, sono tenuti a presentare la Comunicazione con l'indicazione dei dati delle liquidazioni effettuate nel trimestre cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6.

Soggetti non residenti identificati direttamente

I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, sono tenuti a presentare la Comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate nel trimestre.

Soggetti che nel trimestre hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente

In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo trimestre ma ovviamente in periodi diversi dello stesso, operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, va presentata un'unica Comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della stessa.

Stabile organizzazione

In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una Comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre. In tale ipotesi, nel riquadro dichiarante deve essere indicato il codice di carica 1.

FRONTESPIZIO**DATI GENERALI****Anno d'imposta**

Indicare l'anno solare cui si riferisce la Comunicazione.

Partita IVA

Indicare il numero di partita IVA del soggetto d'imposta.

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)

Se la Comunicazione è presentata da parte di un ente o società commerciale che si sia avvalso nel trimestre della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73, indicare la partita IVA dell'ente o società controllante (anche nella Comunicazione presentata da quest'ultimo soggetto per la propria posizione individuale). Il campo va compilato anche nel caso in cui l'ente o la società con liquidazioni periodiche mensili sia fuoriuscito dalla liquidazione IVA di gruppo nel secondo o terzo mese del trimestre.

Ultimo mese

In caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, indicare l'ultimo mese di controllo (esempio "02" per il mese di febbraio). Si rammenta che la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della liquidazione di gruppo ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di maggio, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il numero "04" nella Comunicazione relativa al secondo trimestre dell'anno, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di aprile; se invece effettua liquidazioni trimestrali, deve indicare nella Comunicazione relativa al secondo trimestre dell'anno il numero "03", in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre).

Nel particolare caso di incorporazione in corso d'anno dell'ente o società controllante da parte di società esterna al gruppo IVA, qualora la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo si interrompa a seguito dell'incorporazione dello stesso, sia nella Comunicazione dell'ente o società controllante incorporato (presentata dalla incorporante) che in quelle degli enti o società controllati, deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l'ultima liquidazione periodica di gruppo mensile o trimestrale (es. data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare: "04" se mensile, "03" se trimestrale); invece, qualora la procedura prosegua per l'intero anno d'imposta con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante, deve essere indicato "13" in ciascuna Comunicazione dell'ente o società controllante incorporato, presentata dall'incorporante (cfr. risoluzione ministeriale 363998 del 26 dicembre 1986).

Nel caso in cui l'ente o società controllato sia uscito dal gruppo dopo il versamento dell'acconto, nel campo "Ultimo mese" deve essere indicato il codice 99. La quota dell'acconto che la controllante ha riaccreditato alla controllata va indicata nel rigo VP13

della Comunicazione riferita a quest'ultimo soggetto. Con riferimento a tale fattispecie, per la compilazione della Comunicazione presentata dalla controllante per il gruppo si vedano le istruzioni al paragrafo "Comunicazione periodica per il gruppo".

Liquidazione del gruppo

Barrare la casella nel caso in cui la Comunicazione si riferisce alla liquidazione dell'IVA del gruppo.

Dichiarante

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la Comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la Comunicazione.

Codice fiscale

Indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione.

Codice carica

Indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale.

Codice fiscale società dichiarante

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell'apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la Comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

Firma

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella "Codici carica".

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette la Comunicazione.

Riportare nella casella "Impegno alla presentazione", il codice "1" se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice "2" se la Comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

L'incaricato deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la Comunicazione;
- apporre la firma.

QUADRO VP - LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Modulo

Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della presente Comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

- esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
- sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre (nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare si rinvia alle istruzioni di cui al punto B) del paragrafo "Contribuenti con contabilità separate").

Periodo di riferimento

Il contribuente deve indicare nelle **colonne 1 e 2 del rigo VP1** il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono indicare in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare.

Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, vanno compilate entrambe le predette colonne secondo le indicazioni fornite al punto B) del paragrafo "Contribuenti con contabilità separate".

Subforniture

Barrare la casella solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura).

Eventi eccezionali

La casella è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. In tal caso va indicato:

- il **codice 1**, dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non aven-

dovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

- il **codice 9**, per tutti gli altri eventi eccezionali.

Liquidazione dell'imposta

Gli importi, da riportare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26, devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l'ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

Rigo VP2 - Totale operazioni attive

Indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione).

Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6-bis.

Nel rigo deve essere compreso anche l'imponibile relativo alle operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Rigo VP3 - Totale operazioni passive

Indicare l'ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.

Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 42, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

ATTENZIONE *L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5.*

Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

Rigo VP4 - IVA esigibile

Indicare l'ammontare dell'IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Rigo VP5 - IVA detratta

Indicare l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta

I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

Rigo VP6 - IVA dovuta o a credito

Indicare nella **colonna 1** l'ammontare della differenza tra i rigi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in **colonna 2** il valore assoluto della predetta differenza.

Rigo VP7 - Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

Indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

Rigo VP8 - Credito periodo precedente

Indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Rigo VP9 - Credito anno precedente

Indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la circolare n. 134/E del 28 maggio 1998).

Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Rigo VP10 - Versamenti auto UE

Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.

Rigo VP11 - Crediti d'imposta

Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

Rigo VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

Indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre.

Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

Rigo VP13 - Acconto dovuto

Indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni. Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

Si evidenzia che nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.

Rigo VP14 - IVA da versare o a credito

Indicare in **colonna 1** l'importo dell'IVA da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

$$(VP6, \text{ col. 1} + VP7 + VP12) - (VP6, \text{ col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)$$

In **colonna 2** indicare l'importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

$$(VP6, \text{ col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) - (VP6, \text{ col. 1} + VP7 + VP12)$$

Si avverte che tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

***SPECIFICHE TECNICHE E REGOLE PER LA
COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE***

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. GENERALITA'	5
2. FORNITURA	6
3. DEFINIZIONE E CONTROLLI DEGLI ELEMENTI DELLA FORNITURA	11
4. Schema DEL FILE XML	14
4.1 Intestazione	16
4.2 Comunicazione	17
4.2.1 Frontespizio	18
4.2.2 DatiContabili	22
5. XSD E FORMATO TABELLARE	28

INTRODUZIONE

Il presente documento descrive il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati della comunicazione IVA trimestrale da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica.

Si precisa che una fornitura può contenere una sola comunicazione da inviare. Nel caso i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, la stessa verrà **scartata**.

Il documento si compone di tre parti:

- nella Parte I sono riportate informazioni di carattere generale e, per ciascun elemento informativo del file, sono riportati la denominazione, il significato, l'elenco dei valori ammessi e le caratteristiche di utilizzo;
- nella Parte II i dati vengono descritti nel dettaglio tecnico con particolare attenzione alla loro struttura sintattica;

nella Parte III viene riportato l'"XML Schema" (xsd).

PARTE I

1. GENERALITA'

La fornitura oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'eXtensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione WC3 10 febbraio 1998) e deve essere codificata secondo la codifica UTF-8.

Il contenuto della fornitura xml, relativa alla *Comunicazione IVA Trimestrale*, deve inoltre soddisfare la sintassi descritta nel file XSD denominato *fornituraIvp_2017_v1.xsd*.

Il suddetto schema definisce la struttura della fornitura xml, delineando gli elementi permessi, i loro attributi, i tipi di dati ad essi associati e la relazione gerarchica tra gli elementi stessi.

2. FORNITURA

L'elemento principale è denominato **Fornitura** ed è un elemento xml complesso contenente la sequenza ordinata di due sottoelementi: **Intestazione** e **Comunicazione**.

<Intestazione>

L'elemento xml denominato **Intestazione** è un elemento obbligatorio che deve contenere i seguenti sottoelementi semplici rispettando la sequenza indicata:

CodiceFornitura: contiene il codice della fornitura e deve valere "IVP17".

CodiceFiscaleDichiarante: contiene il codice fiscale del soggetto responsabile della trasmissione telematica nel caso in cui invii la comunicazione per un altro soggetto, non essendo l'intermediario.

CodiceCarica: contiene il codice di carica del dichiarante.

<Comunicazione>

L'elemento **Comunicazione** è estensione del tipo *Documento_Type*, definito dalla sequenza ordinata di **Frontespizio** e **DatiContabili**

Frontespizio: l'elemento si compone della sequenza ordinata di elementi di seguito esaminati

CodiceFiscale: codice fiscale del contribuente cui si riferiscono i dati della Comunicazione.

Annolmposta: anno solare cui si riferisce la comunicazione.

PartitaIVA: numero di partita IVA del soggetto d'imposta.

PIVAControllante: partita IVA dell'ente o società controllante nel caso in cui la comunicazione è presentata da parte di un ente o società commerciale che si sia avvalso, nel trimestre, della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73.

UltimoMese: ultimo mese di controllo nel caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo.

LiquidazioneGruppo: casella per individuare la Comunicazione che si riferisce alla liquidazione dell'IVA del gruppo.

CodiceFiscaleDichiarante: contiene il codice fiscale del soggetto del dichiarante.

CodiceCarica: contiene il codice di carica del dichiarante

CodiceFiscaleSocieta: codice fiscale della società che presenta la comunicazione per conto di un altro contribuente.

FirmaDichiarazione: firma da parte del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

CFintermediario: codice fiscale dell'incaricato che trasmette la comunicazione.

ImpegnoPresentazione: tipo di impegno a trasmettere; vale "1" se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente ovvero "2" se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

DataImpegno: data di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.

FirmaIntermediario: firma da parte dell'incaricato.

FlagConferma: è un elemento che deve assumere valore "1" se si intende trasmettere comunque una Comunicazione che non soddisfa anche un solo controllo di rispondenza.

IdentificativoProdSoftware: è un elemento opzionale che espone un identificativo del produttore di software.

DatiContabili: si compone dell'elemento complesso **Modulo**.

Modulo: elemento complesso che si compone della sequenza ordinata di elementi di seguito esaminati.

Mese: indica il mese cui si riferisce il modulo della Comunicazione.

Trimestre: trimestre cui si riferisce il modulo della Comunicazione.

Subfornitura: indica che il contribuente si è avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5.

EventiEccezionali: campo riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni

normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

Totale Operazioni Attive: ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento.

Totale Operazioni Passive: ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni, relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento.

Iva Esigibile: ammontare dell'IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Iva Detratta: ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati, per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.

Iva Dovuta: differenza tra **Iva Esigibile** e **Iva Detratta**, se positiva.

Iva Credito: differenza tra **Iva Detratta** e **Iva Esigibile**, se positiva.

Debito Precedente: importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

Credito Periodo Precedente: ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare.

Credito Anno Precedente: ammontare del credito IVA compensabile che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente.

Credito Imposta: ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento.

Versamenti Auto UE: ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli.

Interessi Dovuti: ammontare degli interessi dovuti relativamente alla liquidazione del trimestre.

Acconto: ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato.

ImportoDaVersare: importo dell'IVA da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo.

ImportoACredito: importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo

PARTE II

3. DEFINIZIONE E CONTROLLI DEGLI ELEMENTI DELLA FORNITURA

Nei paragrafi che seguono, gli elementi che compongono la fornitura sono esaminati singolarmente seguendo la struttura gerarchica che caratterizza il documento xml: è analizzato per primo l'elemento principale più esterno (root element) e sono di seguito esaminati tutti i sottoelementi in esso contenuti.

Ove non diversamente indicato, gli elementi devono essere considerati obbligatori e aventi una occorrenza.

Namespaces

Lo schema associato alla fornitura *Comunicazione IVA Trimestrale* è organizzato facendo uso di diversi namespaces, il cui significato è illustrato in Tabella 1 ed è suddiviso in più schema documents, il cui contenuto è descritto in Tabella 2.

Ciascun namespace è identificato univocamente da un "nome", detto **URN** (Uniform Resource Name), al quale è associato un prefisso, utilizzato per brevità all'interno dello schema per indicare l'appartenenza di un elemento xml al namespace stesso.

Prefisso	Namespace	Descrizione
tm	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1	Namespace al quale appartengono gli elementi generali del messaggio trasmesso telematicamente, che non dipendono dalla tipologia di fornitura in esso contenuta.
cm	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common	Namespace nel quale sono definiti i tipi di dati semplici, derivati dai tipi primitivi, che possono essere assegnati agli elementi di un generico documento trasmesso telematicamente. Allo stesso namespace appartengono anche gli elementi generali della fornitura che non dipendono dalla tipologia di documento in essa contenuto.
sc	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono una generica dichiarazione.
iv	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono la Comunicazione IVA Trimestrale.

Tabella 1

Nome file	Contenuto
telematico_v1.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi agli elementi generali del messaggio.
fornitura_v3.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi agli elementi generali della fornitura.
typesDati_v3.xsd	Contiene la definizione dei tipi di dati xml, derivati dai tipi primitivi predefiniti, associati agli elementi testuali della fornitura.
typesProvince_v3.xsd	Contiene la definizione di tipi xml semplici costituiti dalle sigle delle province italiane in vigore, dalle sigle delle province croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
datiFiscali_v4.xsd	Contiene la definizione di tipi xml relativi alla generica dichiarazione.
typesFiscali_v4.xsd	Contiene la definizione di tipi xml semplici costituiti dai codici elencati in alcune tabelle associate alla dichiarazione: "Tabella generale dei codici carica", "Tabella generale di classificazione della natura giuridica", ecc.
typeEventi_v4.xsd	Contiene la definizione del tipo xml semplice costituito dall'elenco di tutti i codici previsti nella "Tabella degli eventi eccezionali".
fornituraIvp_2017_v1.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi alla Comunicazione IVA Trimestrale.
typesIvp_2017_v1.xsd	Contiene la definizione ulteriori tipi xml semplici costituiti dai codici elencati in alcune tabelle associate alla dichiarazione

Tabella 2

4. SCHEMA DEL FILE XML

L' "XML Schema" è il linguaggio di descrizione del contenuto di un file XML; il suo scopo è definire quali elementi sono permessi, quali tipi di dati sono ad essi associati e quale relazione gerarchica hanno fra loro gli elementi del file. Ciò permette principalmente la validazione del file XML, ovvero la verifica che i suoi elementi siano in accordo con la descrizione in linguaggio XML Schema. Una XML Schema Definition (XSD) è un esempio concreto (instance) di schema XML scritto in linguaggio XML Schema

Si richiama l'attenzione su una regola generale da tener presente in fase di creazione del file XML: **i tag relativi ai campi che, nel rispetto delle regole di seguito esposte, si decide di non valorizzare, non devono essere presenti all'interno del file.**

Lo schema definisce elementi di tipo semplice, il cui contenuto è esclusivamente testuale e di tipo complesso contenenti altri elementi dello schema.

A ciascuno degli elementi semplici è attribuito uno dei tipi xml di dati definiti nella Tabella 3.

Tipo	Descrizione
DatoAN_Type	Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, /, °, ^, ampersand. I caratteri: punto, virgola, apice, spazio, /, °, ^ e ampersand non sono ammessi come primo carattere della stringa.
DatoNU_Type	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.
DatoPC_Type	Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoQU_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoVP_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoVN_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi e negativi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.

DatoN1_Type	Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.
DatoNP_Type	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
DatoPI_Type	Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCN_Type	Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCF_Type	Tipo semplice che identifica un codice fiscale alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCB_Type	Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.
DatoCB12_Type	Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.
DatoDT_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.
DatoDA_Type	Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.
DatoDN_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.
DatoD6_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.
DatoEM_Type	Tipo semplice che identifica un indirizzo email.
DatoGA_Type	Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365
DatoTL_Type	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono
DatoCP_Type	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap

Tabella 3

Per la rappresentazione grafica della struttura gerarchica si utilizzano alcuni simboli grafici descritti in Tabella 4



 Obbligatorio	Elemento obbligatorio
 Opzionale	Elemento opzionale
 0..∞	Elemento ripetuto 0 o più volte
	Sequenza ordinata di elementi (Sequence)
	Alternativa tra due o più elementi (Choice)

Tabella 4

Nei paragrafi che seguono, per riferenziare un particolare elemento all'interno della struttura gerarchica sarà convenzionalmente utilizzato un identificativo costituito dalla sequenza di "passi" da percorrere all'interno della struttura ad albero per raggiungere l'elemento in esame.

Il file XML è interamente delimitato dall'elemento radice chiamato **Fornitura** contenente la sequenza ordinata di due sottoelementi: **Intestazione** e **Comunicazione**.




Figura 1: Elemento radice Fornitura

4.1 INTESTAZIONE

L'elemento xml **Intestazione** è un elemento obbligatorio di tipo complesso *Intestazione_IVP_Type* illustrato nella figura seguente.




Figura 2: Elemento Intestazione

L'elemento complesso **Intestazione** deve contenere i seguenti sottoelementi semplici rispettando la sequenza indicata:

CodiceFornitura: contiene il codice della fornitura e deve valere "IVP17".

CodiceFiscaleDichiarante: è un elemento opzionale di tipo *DatoCF_Type*. Il dato è di tipo alfanumerico, lungo 16 caratteri (codice fiscale relativo a persona fisica).

CodiceCarica: è un elemento opzionale di tipo *DatoNP_Type*. I valori ammessi vanno da 1 a 9 e da 11 a 15. L'elemento deve essere presente se è presente l'elemento **CodiceFiscaleDichiarante**.

4.2 COMUNICAZIONE

L'elemento xml **Comunicazione** è un elemento obbligatorio di tipo complesso *Comunicazione_IVP_Type* illustrato nella figura seguente.




Figura 3: Elemento Comunicazione

Il tipo complesso *Comunicazione_IVP_Type* è estensione del tipo *Documento_Type*, illustrato nella figura successiva, del quale eredita l'attributo **identificativo**; è definito inoltre dalla sequenza ordinata di **Frontespizio** e **DatiContabili**.




Figura 4: *Tipo Documento_Type*

Il tipo *Documento_Type* definisce l'attributo obbligatorio denominato **identificativo**. Tale attributo ha lo scopo di identificare univocamente il generico documento nell'ambito della fornitura ed è di tipo *DatoNP_Type*. La lunghezza massima prevista è di 5 caratteri. Il valore assunto dall'attributo deve essere univoco all'interno dell'intera fornitura.

L'elemento **Documento** è astratto: la sua implementazione dipende dalla tipologia oggetto della trasmissione.

4.2.1 **FRONTESPIZIO**

L'elemento **Frontespizio** è di tipo *Frontespizio_IVP_Type* e si compone della sequenza ordinata degli elementi di seguito rappresentati.




Figura 5: *Elemento Frontespizio*

CodiceFiscale: elemento obbligatorio, di tipo semplice *DatoCF_Type*. Il codice fiscale deve essere corretto formalmente e conosciuto in Anagrafe Tributaria.

Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in Comunicazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della comunicazione.

AnnoImposta: elemento obbligatorio, di tipo semplice *DatoDA_Type*. Il valore deve essere > 2016.

PartitaIVA: elemento obbligatorio, di tipo *DatoPI_Type*. La partita IVA deve essere corretta formalmente e conosciuta in Anagrafe.

PIVAControllante: elemento opzionale, di tipo *DatoPI_Type*. Non può essere presente se l'elemento **CodiceFiscale** è lungo 16 caratteri. Inoltre l'elemento non può essere presente se:

- la comunicazione si riferisce al primo trimestre e, contemporaneamente, l'elemento **UltimoMese** assume valore 12;
- la comunicazione si riferisce al secondo trimestre e, contemporaneamente, l'elemento **UltimoMese** assume valore 3;
- la comunicazione si riferisce al terzo trimestre e, contemporaneamente, l'elemento **UltimoMese** assume valore 6;
- la comunicazione si riferisce al quarto trimestre e, contemporaneamente, l'elemento **UltimoMese** assume valore 9.

UltimoMese: elemento opzionale, di tipo *DatoNP_Type*. Può assumere valori da 1 a 12, 13 o 99. Il valore 13 non può essere presente se l'elemento **PIVAControllante** è diverso dall'elemento **PartitaIVA** o se è assente l'elemento **CodiceFiscaleSocieta**. Se presente l'elemento **LiquidazioneGruppo** può assumere valore 99. Non può essere presente se l'elemento **CodiceFiscale** è lungo 16 caratteri.

Controllo di rispondenza:

- Se la comunicazione si riferisce al primo trimestre, l'elemento **UltimoMese** può assumere valori 12, 1 o 2 o 13;
- Se la comunicazione si riferisce al secondo trimestre, l'elemento **UltimoMese** può assumere valori 3, 4 o 5 o 13;
- Se la comunicazione si riferisce al terzo trimestre, l'elemento **UltimoMese** può assumere valori 6, 7 o 8 o 13;
- Se la comunicazione si riferisce al quarto trimestre, l'elemento **UltimoMese** può assumere valori 9, 10 o 11 o 13.

- Il valore 99 è ammesso solo se la comunicazione si riferisce al quarto trimestre

LiquidazioneGruppo: elemento opzionale, di tipo *DatoCB_Type*. Se presente non deve essere presente l'elemento **PIVAControllante**. Non può essere presente se l'elemento **CodiceFiscale** è lungo 16 caratteri.

CFDichiarante

E' un elemento opzionale di tipo di tipo *Dato_CF_Type*. L'elemento è obbligatorio per i contribuenti diversi dalle persone fisiche

CodiceCaricaDichiarante

E' un elemento opzionale di tipo *Dato_NP_Type*. L'elemento vale da 1 a 9 e da 11 a 15 e deve essere presente se è presente l'elemento **CFDichiarante**

CodiceFiscaleSocieta: elemento opzionale, di tipo semplice *DatoCN_Type*. Deve essere presente se **CodiceCarica** è uguale a 9.

FirmaDichiarazione: elemento obbligatorio, di tipo semplice *DatoCB_Type*.

CFintermediario: elemento opzionale, di tipo semplice *DatoCF_Type*. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.

ImpegnoPresentazione: elemento opzionale, di tipo semplice *DatoN1_Type*. Può assumere il valore '1' o '2'. E' obbligatorio, se presente **CFIntermediario**. Non può essere presente se non è presente **CFIntermediario**.

Datalimpegno: elemento opzionale, di tipo semplice *DatoDT_Type*. E' obbligatorio, se presente **CFIntermediario**. Non può essere presente se non è presente **CFIntermediario**. Non può essere precedente a 1/1/2017.

FirmaIntermediario: elemento opzionale, di tipo semplice *DatoCB_Type*. E' obbligatorio, se presente **CFIntermediario**. Non può essere presente se non è presente **CFIntermediario**.

FlagConferma: elemento opzionale, di tipo semplice *DatoCB_Type*. L'errata impostazione del flag e pertanto la sua valorizzazione in assenza di anomalie presenti nella comunicazione, costituisce condizione di scarto della medesima.

IdentificativoProdSoftware: elemento opzionale, di tipo semplice *DatoAN_Type*

4.2.2 DATI CONTABILI

Il tipo complesso *Dati_Contabili_IVP_Type* si compone dell'elemento complesso **Modulo**

4.2.2.1 Modulo

L'elemento obbligatorio **Modulo** è un elemento complesso, di molteplicità da 1 a 5. Si compone della sequenza ordinata degli elementi di seguito esaminati.




Figura 6: *Elemento Modulo*

Mese: elemento opzionale, di tipo *DatoNP_Type*. Può assumere valori da 1 a 12.

Trimestre: elemento opzionale, di tipo *DatoN1_Type*. Può assumere valori da 1 a 5.

Gli elementi **Mese** e **Trimestre** sono tra loro alternativi, ma uno deve essere presente; è ammessa la presenza contemporanea solo per **Mese**

3 e **Trimestre 1**, **Mese 6** e **Trimestre 2**, **Mese 9** e **Trimestre 3**, **Mese 12** e **Trimestre 4**.

Nella stessa fornitura:

- non è ammessa la presenza di due o più moduli con lo stesso **Mese/Trimestre**;
- i mesi devono essere coerenti con i raggruppamenti da 1 a 3, da 4 a 6, da 7 a 9 e da 10 a 12;
- nel caso di soggetti misti, il trimestre deve essere coerente con i mesi descritti (esempio **Mese** da 1 a 3 e **Trimestre 1**; per **Mese** da 10 a 12 è coerente anche il **Trimestre 5**).

Subfornitura: elemento opzionale, di tipo *DatoCB_Type*. Non può essere presente se è presente l'elemento **LiquidazioneGruppo**.

EventiEccezionali: elemento opzionale, di tipo semplice *Eventi_Ecc_Type*. Può assumere valori 1 o 9. Non può essere presente se è presente l'elemento **LiquidazioneGruppo**.

TotaleOperazioniAttive: elemento opzionale, di tipo *DatoVN_Type*. Non può essere presente se è presente l'elemento **LiquidazioneGruppo**.

TotaleOperazioniPassive: elemento opzionale, di tipo *DatoVN_Type*. Non può essere presente se è presente l'elemento **LiquidazioneGruppo**.

IvaEsigibile: elemento opzionale, di tipo *DatoVN_Type*.

IvaDetratta: elemento opzionale, di tipo *DatoVN_Type*.

IvaDovuta: elemento opzionale, di tipo *DatoVP_Type*.

IvaCredito: elemento opzionale, di tipo *DatoVP_Type*.

Gli elementi **IvaDovuta** e **IvaCredito** sono alternativi; in particolare definito $A = \text{IvaEsigibile} - \text{IvaDetratta}$, se $A > 0$, ne consegue che **IvaDovuta** = A e **IvaCredito** = 0; viceversa se $A < 0$, ne consegue che **IvaCredito** = -A e **IvaDovuta** = 0; se $A = 0$, allora **IvaDovuta** = 0 e **IvaCredito** = 0.

DebitoPrecedente: elemento opzionale, di tipo *DatoVP_Type*. Non può assumere valore superiore a 25,82. Inoltre non può essere presente:

- se l'elemento **UltimoMese** è assente ed è presente l'elemento **PIVAControllante**;

- se è presente l'elemento **PIVAControllante** e contemporaneamente l'elemento **Mese** è inferiore o uguale all'elemento **UltimoMese**, se presente;

CreditoPeriodoPrecedente: elemento opzionale, di tipo *DatoVP_Type*. Non può essere presente:

- se l'elemento **UltimoMese** è assente ed è presente l'elemento **PIVAControllante**;
- se è presente l'elemento **PIVAControllante** e contemporaneamente l'elemento **Mese** è inferiore o uguale all'elemento **UltimoMese**, se presente;

Controllo di rispondenza: l'elemento non può essere presente se l'elemento **Mese** è uguale a 1 o l'elemento **Trimestre** è uguale a 1. Per i contribuenti con liquidazioni solo mensili, nel modulo relativo al secondo e al terzo mese del trimestre l'elemento non può essere maggiore dell'elemento **ImportoACredito** del mese precedente.

CreditoAnnoPrecedente: elemento opzionale, di tipo *DatoVN_Type*. Non può essere presente:

- se l'elemento **UltimoMese** è assente ed è presente l'elemento **PIVAControllante**;
- se è presente l'elemento **PIVAControllante** e contemporaneamente l'elemento **Mese** è inferiore o uguale all'elemento **UltimoMese**, se presente. Se l'elemento **Mese** è uguale a 12 e l'elemento **UltimoMese** è uguale a 99 il controllo non va effettuato;

VersamentiautoUE: elemento opzionale, di tipo *DatoVP_Type*. Non può essere presente se è presente l'elemento **LiquidazioneGruppo**.

Creditilmposta: elemento opzionale, di tipo *DatoVP_Type*. Non può essere presente:

- se è presente l'elemento **LiquidazioneGruppo**;
- se, contemporaneamente, l'elemento **Trimestre** assume valore 5 e non è presente l'elemento **Subfornitura**.

Può essere presente solo se $IvaDovuta + DebitoPrecedente - CreditoPeriodoPrecedente - CreditoAnnoPrecedente - VersamentiautoUE > 0$ e deve essere \leq a $IvaDovuta + DebitoPrecedente - CreditoPeriodoPrecedente - CreditoAnnoPrecedente - VersamentiautoUE$.

InteressiDovuti: elemento opzionale, di tipo *DatoVP_Type*. Può essere presente solo se l'elemento **Trimestre** > 0; non può essere presente se è presente l'elemento **LiquidazioneGruppo** né se l'elemento **Trimestre** assume valore 4 o 5.

Acconto: elemento opzionale, di tipo *DatoVP_Type*. Può essere presente solo se **Trimestre** = 4 o 5 o **Mese** = 12. Non può essere presente:

- se l'elemento **UltimoMese** è assente ed è presente l'elemento **PIVAControllante**;

ImportoDaVersare: elemento opzionale, di tipo *DatoVP_Type*.

ImportoACredito: elemento opzionale, di tipo *DatoVP_Type*.

Dato $A = \text{IvaDovuta} - \text{IvaCredito} + \text{DebitoPrecedente} + \text{InteressiDovuti} - \text{CreditoImposta} - \text{CreditoPeriodoPrecedente} - \text{CreditoAnnoPrecedente} - \text{VersamentiautoUE} - \text{Acconto}$

Se $A > 0$, allora **ImportoDaVersare** = A e **ImportoACredito** = 0;

se $A < 0$, allora **ImportoACredito** = -A e **ImportoDaVersare** = 0;

se $A = 0$, allora **ImportoDaVersare** = 0 e **ImportoACredito** = 0.

Se, contemporaneamente, l'elemento **Trimestre** assume valore 5 ed è presente l'elemento **Subfornitura**, il controllo sopra descritto non viene effettuato.

Gli elementi non possono essere presenti se, contemporaneamente, l'elemento **Trimestre** assume valore 5 e non è presente l'elemento **Subfornitura**.

PARTE III

5. XSD E FORMATO TABELLARE

Nella sezione ***Strumenti/Specifiche tecniche/Specifiche tecniche/Modelli di comunicazione/Fatture e Corrispettivi*** del sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile scaricare:

- l'XML Schema Definition (XSD) che descrive il formato della comunicazione dei dati di liquidazione;
- la rappresentazione tabellare degli elementi informativi componenti il documento XML Comunicazione

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEI DATI

VERSIONE 1.0

1. PREMESSA	3
2. ACCESSO ALLE AREE DI CONSULTAZIONE.....	4
Cassetto fiscale	4
Area consultazione “Fatture e Corrispettivi”	4
3. PROFILI UTENTE	5
Scelta dell’utenza di lavoro	5
4. DELEGHE E INCARICHI.....	6
Delega Cassetto fiscale	6
Delega Area consultazione “Fatture e Corrispettivi”	6
Incarichi ad operare in nome e per conto propri.....	6
5. LE INFORMAZIONI CONSULTABILI	7

1. PREMESSA

La consultazione delle informazioni avverrà, previa autenticazione, attraverso l'area "Consultazione" dell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", raggiungibile dalla home page del sito internet dell'Agenzia¹.

La comunicazione, e gli atti conseguenti alle verifiche di congruenza tra i versamenti effettuati e la liquidazione trimestrale dell'IVA comunicata dal contribuente saranno esposti anche nel Cassetto fiscale del soggetto al quale si riferiscono i dati.

Le informazioni rilevanti ai fini IVA messe a disposizione di un soggetto passivo possono essere consultate dal soggetto stesso o da un intermediario tra quelli elencati nell'art. 3, al comma 3, del DPR 322/98, purché esplicitamente delegato.

¹ In alternativa, dopo essersi autenticato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, può direttamente passare all'interfaccia Fatture e Corrispettivi senza una nuova autenticazione

2. ACCESSO ALLE AREE DI CONSULTAZIONE

Cassetto fiscale

L'accesso al servizio di consultazione "cassetto fiscale" avviene mediante le modalità descritte nella sezione "servizi on line" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Area consultazione "Fatture e Corrispettivi"

Gli utenti raggiungono la maschera di autenticazione all'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi" attraverso il sito internet dell'Agenzia delle entrate; l'accesso all'area "Consultazione" è consentito agli utenti in possesso di credenziali Entratel o Fisconline, oppure che utilizzino SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

3. PROFILI UTENTE

In base alle caratteristiche dell'utente autenticato, si distinguono i seguenti profili:

- Persona fisica con credenziali Entratel o Fisconline: può consultare le informazioni relative alla propria posizione;
- Persona fisica con credenziali Entratel o Fisconline incaricato alla consultazione: opera in nome e per conto dell'utente incaricante, del quale può consultare le informazioni;
- Utente con credenziali Entratel o Fisconline delegato alla consultazione: opera in nome proprio e per conto del delegante, del quale può consultare le informazioni. Se il soggetto delegato non è una persona fisica, può consultare le informazioni relative al delegante attraverso i propri incaricati abilitati all'utilizzo delle funzionalità di consultazione;
- Utente SPID: la persona fisica che si autentica tramite SPID può consultare le informazioni relative alla propria posizione ovvero di quelle dei soggetti di cui dovesse risultare incaricato e/o delegato;
- Utente CNS: la persona fisica che si autentica tramite CNS, purché registrata ai servizi telematici, può consultare le proprie informazioni ovvero di quelle dei soggetti di cui dovesse risultare incaricato e/o delegato.

Scelta dell'utenza di lavoro

Oltre a consultare i dati che lo riguardano, l'utente che accede all'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi" potrebbe essere autorizzato anche a visualizzare i dati relativi ad altri soggetti, in qualità di rappresentante, tutore, incaricato o delegato. Sulla base dei meccanismi di delega ed incarico descritti nel seguito, gli sarà offerta la possibilità di scegliere un'utenza di lavoro ovvero un CF per conto del quale consultare le informazioni.

4. DELEGHE E INCARICHI

Delega Cassetto fiscale

La delega alla consultazione dei dati presenti nel Cassetto Fiscale del soggetto può essere conferita agli intermediari con le ordinarie modalità descritte all'interno della sezione "servizi on line" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Delega Area consultazione "Fatture e Corrispettivi"

La delega alla consultazione delle informazioni disponibili nell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi" potrà essere conferita dal soggetto passivo a un intermediario, censito sui sistemi telematici dell'Agenzia delle entrate:

- attraverso le funzionalità di "Gestione deleghe Fatture e Corrispettivi", rese disponibili nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate (il soggetto passivo accede alla sezione "La mia scrivania" dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, clicca sul link "Proposte", seleziona il servizio "Consultazione dati IVA" e indica il Codice Fiscale del soggetto che intende delegare);
- presentando l'apposito modulo di revoca/delega presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Incarichi ad operare in nome e per conto propri

Il soggetto passivo e l'intermediario delegato possono incaricare altri soggetti alla consultazione, in nome e per conto propri, dei dati rilevanti ai fini IVA. L'incarico può essere attribuito attraverso le usuali funzionalità di profilazione riservate ai "gestori incaricati" e disponibili nell'ambito dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La voce da selezionare per incaricare alla consultazione è "Consultazione dati IVA".

5. LE INFORMAZIONI CONSULTABILI

La presentazione dei dati rilevanti ai fini IVA avverrà per fasi successive, man mano che i dati saranno acquisiti ed elaborati. La visualizzazione sarà opportunamente organizzata in modo da evidenziare:

- i dati trasmessi dal soggetto passivo e, per quanto riguarda i dati fattura, anche dai suoi clienti e fornitori (le informazioni saranno presentate in forma aggregata, ma l'utente potrà ottenere maggiori dettagli visualizzando gli elenchi delle fatture e le informazioni di ogni singola fattura. Gli elenchi delle fatture si potranno anche esportare in un file csv);
- i riscontri effettuati dall'Agenzia delle entrate confrontando le informazioni provenienti dai dati fattura e dalla liquidazione trimestrale dell'IVA;
- le eventuali comunicazioni inviate al contribuente in caso di divergenze fra i dati fattura e quelli derivanti dalle comunicazioni, o fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione IVA e i versamenti effettuati (nelle comunicazioni il contribuente troverà le indicazioni per regolarizzare la propria posizione).

MODALITA' DI TRASMISSIONE DATI

VERSIONE 1.0

1. FORMATO DEI DATI DELLE FATTURE E DELLA COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE	3
2. NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE	5
2.1 FILE <i>DATIFATTURA</i>	5
2.2 FILE <i>COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE</i>	6
2.3 FILE COMPRENDENTE <i>DATIFATTURA</i> E <i>COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE</i>	8
3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FILE AL SISTEMA RICEVENTE	9
3.1 COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET	9
3.2 PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP	10
3.3 SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP	11
3.4 INVIO TRAMITE INTERFACCIA WEB	11
3.5 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE NOTIFICHE DI ESITO	12

1. FORMATO DEI DATI DELLE FATTURE E DELLA COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

I dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate:

- nell'allegato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture", con riferimento ai dati delle fatture emesse e ricevute;
- nell'allegato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione", con riferimento ai dati della comunicazione IVA periodica con prospetto di liquidazione (di seguito, anche comunicazione).

Affinchè il file XML sia accettato dal sistema dell'Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi" (v. paragrafo 3.4), il sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate.

A decorrere dal 3 maggio tali regole saranno applicate anche alla ricezione dei file datifattura trasmessi in seguito all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo numero 127 del 5 agosto 2017.

1. Firma elettronica qualificata:

- il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell'elenco pubblico dei certificatori gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale così come disciplinato dall'art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche;
- i formati ammessi per firmare elettronicamente il file sono i seguenti:
 - o **CAAdES-BES** (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;
 - o **XAdES-BES** (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;
- nell'ambito del formato di firma XML l'unica modalità accettata è quella "enveloped"; inoltre la firma XAdES deve presentare i Reference con URI="" oppure con URI="#iddoc" dove iddoc indica l'identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l'attributo URI all'interno degli elementi Reference;
- il Sistema Ricevente verifica la valorizzazione dell'attributo "signing time" che deve essere presente nella firma elettronica apposta sul documento.

2. Firma basata su certificati Entrate

il certificato di firma elettronica viene rilasciato al titolare o persona giuridica ed emesso dalla Certification Authority (CA) intestata alla Agenzia delle Entrate; il formato ammesso per firmare elettronicamente il file è PKCS#7 in modalità "signed data" con struttura aderente alla specifica RFC 2315.

3. Sigillo dell'Agenzia delle Entrate

si tratta di una firma XAdES con certificato di firma CA Agenzia delle Entrate; questo tipo di firma è ammesso solo per le modalità di trasmissione di cui al successivo paragrafo 3.4.

2. NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE

2.1 FILE DATIFATTURA

I dati delle fatture devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

- a) un file in formato XML contenente i dati relativi ad una o più fatture emesse anche verso più cessionari/committenti oppure a una o più fatture ricevute anche da più cedenti/prestatori, secondo quanto specificato nell’allegato “*Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture*”;
- b) un file in formato compresso contenente uno o più file di tipo a)¹; il formato di compressione accettato è il formato ZIP.

Nel caso a) il **nome del file** deve rispettare la seguente nomenclatura:

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	tipologia file	progressivo univoco del file
--------------	--	----------------	------------------------------

dove:

- il codice paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- l’identificativo univoco del responsabile della trasmissione, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all’estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
 - ✓ 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
 - ✓ 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
- la tipologia file è rappresentata dal valore fisso “DF”;
- il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

¹ Nel caso di canale “ftp” non è possibile utilizzare file compressi (vedi par. 3)

L'estensione del file, in base al formato di firma adottato, assume il valore ".xml" (nei casi di firma XAdES-BES e di sigillo) oppure ".xml.p7m" (nei casi di firma CAdES-BES e PKCS#7).

Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento, e tra il terzo ed il quarto elemento del nome file è il carattere *underscore* ("_"), codice ASCII 95.

Es.: *ITAAABBB99T99X999W_DF_00001.xml*

IT9999999999_DF_00002.xml

Nel caso b) il **nome del file** deve rispettare la stessa nomenclatura del caso a) e l'estensione del file può essere solo .zip.

È possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file XML in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file XML non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

La sola tipologia di firma che può essere apposta al file compresso è **CAdES-BES** (v. punto 1 del paragrafo 1). L'estensione del file firmato assume il valore ".zip.p7m".

Es.: *ITAAABBB99T99X999W_DF_00001.zip*

che al suo interno contiene, a titolo di esempio

ITAAABBB99T99X999W_DF_00002.xml

ITAAABBB99T99X999W_DF_00003.xml

Ogni file inviato deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza.

2.2 FILE COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

I dati delle comunicazioni devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

- a) un file in formato XML contenente i dati della comunicazione relativa al soggetto dichiarante, secondo quanto specificato nell'allegato "*Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione*";
- b) un file in formato compresso contenente uno o più file del tipo descritto nel punto a); il formato di compressione accettato è il formato ZIP².

Nel caso a) il **nome del file** deve rispettare la seguente nomenclatura:

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	tipologia file	progressivo univoco del file
--------------	--	----------------	------------------------------

² Nel caso di canale "ftp" non è possibile utilizzare file compressi (vedi par. 3)

dove:

- il codice paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- l'identificativo univoco del soggetto trasmittente, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
 - ✓ 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
 - ✓ 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
- la tipologia file è rappresentata dal valore fisso "LI";
- il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

L'estensione del file, in base al formato di firma adottato, assume il valore ".xml" (nei casi di firma XAdES-BES e di sigillo) oppure ".xml.p7m" (nei casi di firma CAdES-BES e PKCS#7).

Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento, e tra il terzo ed il quarto elemento del nome file è il carattere *underscore* ("_"), codice ASCII 95.

Es.: *ITAAABBB99T99X999W_LI_00001.xml*
IT9999999999_LI_00002.xml

Nel caso b) il **nome del file** deve rispettare la stessa nomenclatura del caso a) e l'estensione del file può essere solo .zip.

È possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file XML in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file XML non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

La sola tipologia di firma che può essere apposta al file compresso è **CAdES-BES** (v. punto 1 del paragrafo 1). L'estensione del file firmato assume il valore ".zip.p7m".

Es.: *ITAAABBB99T99X999W_LI_00001.zip*
che al suo interno contiene, a titolo di esempio
ITAAABBB99T99X999W_LI_00002.xml
ITAAABBB99T99X999W_LI_00003.xml

Ogni file inviato deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza.

2.3 FILE COMPRENDENTE DATIFATTURA E COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Possono essere trasmessi file compressi in formato ZIP contenenti sia file dati fattura (nel formato XML di cui al punto a) del paragrafo 2.1), sia file comunicazioni (nel formato XML di cui al punto a) del paragrafo 2.2).

Il **nome del file** compresso deve rispettare la seguente nomenclatura:

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	tipologia file	progressivo univoco del file
--------------	--	----------------	------------------------------

dove:

- il codice paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- l'identificativo univoco del soggetto trasmittente, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
 - ✓ 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
 - ✓ 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
- la tipologia file è rappresentata dal valore fisso "FL";
- il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

L'estensione del file può essere solo .zip.

Il file compresso (.zip) può non essere firmato se tutti i file XML in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file XML non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

La sola tipologia di firma che può essere apposta al file compresso è **CADES-BES** (v. punto 1 del paragrafo 1). L'estensione del file firmato assume il valore ".zip.p7m".

Es.: *ITAAABBB99T99X999W_FL_00001.zip*

che al suo interno contiene, a titolo di esempio

ITAAABBB99T99X999W_LI_00001.xml

ITAAABBB99T99X999W_DF_00001.xml

Ogni file inviato deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza.

3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FILE AL SISTEMA RICEVENTE

La trasmissione dei file verso il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva);
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi”, al quale è possibile accedere dal sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

L’autorizzazione alla trasmissione, per i canali diversi dall’interfaccia web, è verificata mediante i certificati di firma elettronica, a prescindere dal canale utilizzato per il trasporto dei file e dei soggetti che, sussistendone i presupposti, hanno sottoscritto gli accordi di servizio per l’accreditamento.

Non è possibile trasmettere i file *datifattura* e i file *comunicazione IVA* periodica con prospetto di liquidazione attraverso la piattaforma Desktop telematico. Tale piattaforma può essere, invece, utilizzata per l’apposizione della firma basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle entrate ai file e, solo per il file *comunicazione*, anche per il controllo.

Le informazioni sulle modalità di accreditamento dei canali di trasmissione sono disponibili sul sito internet www.fatturapa.gov.it, nell’area *Strumenti – Accreditare il canale*.

3.1 COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET

Il Sistema Ricevente mette a disposizione su rete Internet un *web service*, richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che consente di trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP.

La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes.

Questa modalità permette la trasmissione di un solo file alla volta.

Il servizio esposto ha le caratteristiche seguenti:

- protocollo HTTPS come trasporto su canale cifrato TLS 1.2;
- SOAP (with attachments) come standard per i messaggi;
- MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism);

- WSDL (Web Services Description Language) per descrivere l'interfaccia pubblica del web service;
 - mutua autenticazione e autorizzazione basata sull'utilizzo di certificati.
- Questa modalità di trasmissione prevede:
- la sottoscrizione da parte del soggetto trasmittente di uno specifico accordo di servizio;
 - la gestione di certificati per l'accreditamento.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio*; tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il Sistema Ricevente ed il flusso delle informazioni relative alle notifiche.

In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il Sistema Ricevente procede alla "qualificazione" del sistema chiamante con una serie di test d'interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al rilascio di un certificato elettronico per l'accreditamento del soggetto che richiama il servizio esposto.

Il file, inviato come allegato SOAP, deve essere identificato secondo le regole di nomenclatura previste al precedente paragrafo 2.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet www.fatturapa.gov.it, nell'area *Strumenti – Accredire il canale*

3.2 PORTE DI DOMINIO IN AMBITO SPCOOP

L'utilizzo di tale modalità è possibile per i soggetti attestati su rete SPC e che dispongono di una porta di dominio qualificata secondo quanto previsto dalle regole tecniche della SPC-Coop Dpcm 1 aprile 2008 pubblicate su G.U. n. 144 del 21 giugno 2008.

Il Sistema Ricevente dispone di una porta di dominio qualificata su rete SPC secondo le modalità e le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento per i servizi di cooperazione tramite porta applicativa.

Il servizio consente di trasmettere le fatture come file allegati ad una busta di e-gov; come per la modalità descritta al paragrafo 3.1, questa modalità permette la trasmissione di un solo file alla volta. La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5 megabytes.

Per instaurare una relazione di servizio tra i soggetti trasmittenti e il Sistema Ricevente è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio* secondo le modalità descritte nel documento SPCoop-AccordoServizio_v1.1 consultabile all'indirizzo:

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/spcoop-accordoservizio_v1.1_0.pdf

Il suddetto accordo di servizio è pubblicato nel Registro Generale deputato alla gestione degli accordi di servizio in ambito SPCoop (registro SICA).

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet www.fatturapa.gov.it, nell'area *Strumenti – Accreditare il canale*.

3.3 SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI TRA TERMINALI REMOTI BASATO SU PROTOCOLLO FTP

L'invio dei file al Sistema Ricevente, previo accordo con i soggetti interessati per disciplinare aspetti particolari di trasmissione, è possibile attraverso protocolli di interconnessione e canali trasmissivi, anche eventualmente già in uso (seppure per altre finalità, come la trasmissione o la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, in ogni caso all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale.

La riservatezza è tutelata attraverso la crittografia dei singoli file trasmessi e attraverso il canale trasmissivo con protocollo FTP.

La dimensione massima del supporto contenente i file deve essere di 150 megabytes.

Il singolo supporto non può contenere file compressi ma più file di tipo dati e/o di tipo comunicazione.

Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un *accordo di servizio*; tale accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il Sistema Ricevente ed il flusso telematico delle informazioni relative alle notifiche.

Per la determinazione del rispetto dei termini di trasmissione, si considererà la data di acquisizione del supporto all'interno del Sistema Informativo della fiscalità al netto del tempo intercorrente tra un prelievo ed il successivo (p.e. se il periodo è pari a 15 minuti i supporti acquisiti nei 15 minuti successivi alla scadenza del termine saranno considerati trasmessi nei termini).

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet www.fatturapa.gov.it, nell'area *Strumenti – Accreditare il canale*

3.4 INVIO TRAMITE INTERFACCIA WEB

Tale modalità prevede l'utilizzo di una funzionalità di trasmissione telematica via internet con protocollo HTTPS come trasporto, su canale cifrato TLS 1.2, disponibile su interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e Corrispettivi", al quale è possibile accedere dal sito internet dell'Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici. Tramite questa funzionalità il trasmittente potrà inviare il file (la dimensione non può eccedere il limite di 5 megabytes).

3.5 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE NOTIFICHE DI ESITO

Le notifiche sull'esito dell'elaborazione del file da parte del Sistema Ricevente vengono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file. La notifica di esito, sia per i file *datifattura* sia per il file *comunicazione*, è costituita da un file XML (la cui struttura è dettagliata nel file *DatiFatturaMessaggi_v2.0.xsd* disponibile nella sezione *STRUMENTI/SPECIFICHE TECNICHE/SPECIFICHE TECNICHE/MODELLI DI COMUNICAZIONE/* del sito dell'Agenzia delle Entrate) firmato elettronicamente, con firma XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures) in modalità "enveloped", con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1.

Il file viene trasmesso come allegato ai messaggi previsti per i diversi canali trasmissivi.

In particolare:

- nel caso di cooperazione applicativa su rete internet (web services), l'accordo prevede l'esposizione, da parte del Sistema Ricevente, di un analogo servizio richiamabile dal trasmittente per richiedere l'invio della notifica come file XML in allegato al messaggio SOAP;
- nel caso di porte di dominio in ambito SPC, l'accordo prevede l'esposizione, da parte del Sistema Ricevente, di un analogo servizio richiamabile dal trasmittente per richiedere l'invio della notifica come file XML in allegato alla busta e-gov;
- nel caso di protocollo FTP, la notifica viene inoltrata dal Sistema Ricevente utilizzando lo stesso protocollo ed attraverso lo stesso canale (nel caso di canale bidirezionale) o canale dedicato (nel caso di canali unidirezionali);
- nel caso di invio tramite interfaccia web, la notifica può essere recuperata accedendo all'area di monitoraggio dei flussi prevista sull'interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e Corrispettivi".

***SPECIFICHE TECNICHE E REGOLE PER LA
COMPILAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE***

VERSIONE 1.1

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. DATI DI TESTATA - <i>DatiFatturaHeader</i>	5
2. DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE – <i>DTE</i>	6
3. DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE – <i>DTR</i>	13
4. DATI DI ANNULLAMENTO – <i>ANN</i>	20
5. SCHEMA DEL FILE XML	22
5.1 DatiFatturaHeader	23
5.2 DTE (dati fatture emesse)	24
5.2.1 DTE – CedentePrestatoreDTE	24
5.2.2 DTE – CessionarioCommittenteDTE	28
5.2.3 DTE – Rettifica	35
5.3 DTR (dati fatture ricevute)	35
5.3.1 DTR – CessionarioCommittenteDTR	36
5.3.2 DTR – CedentePrestatoreDTR	37
5.3.3 DTR –Rettifica	41
5.4 ANN (annullamento dati fatture)	41
6. XSD E FORMATO TABELLARE	43

INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le regole tecniche per la predisposizione del file XML dei dati delle fatture emesse e ricevute, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127/2015 e dell'articolo 21 del decreto legge 78/2010, come modificato dal decreto legge 193/2016, articolo 4, comma 1.

Si compone di tre parti:

- nella Parte I per ciascun elemento informativo del file sono riportati la denominazione, il significato, l'elenco dei valori ammessi e le caratteristiche di utilizzo;
- nella Parte II i dati vengono descritti nel dettaglio tecnico con particolare attenzione alla loro struttura sintattica;
- nella Parte III viene riportato l'"XML Schema" (xsd).

PARTE I

1. DATI DI TESTATA - *DATIFATTURAHEADER*

Questo blocco di dati si compone di tre elementi.

ProgressivoInvio: progressivo che il soggetto trasmittente può attribuire al file per una propria finalità di identificazione univoca. L'elemento non deve essere obbligatoriamente valorizzato.

DatiDichiarante (questo blocco va valorizzato solo se il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati fattura non coincide con il soggetto passivo IVA al quale i dati si riferiscono)

CodiceFiscale: codice fiscale del soggetto che comunica i dati fattura.

CodiceCarica: codice riferito al soggetto obbligato alla comunicazione dei dati fattura in relazione alla carica rivestita, desumibile dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale.

IdSistema: elemento riservato al Sistema nei casi di invio file tramite applicazione web; **non deve mai essere valorizzato dall'utente.**

2. DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE – DTE

Questo blocco deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo fanno riferimento a fatture 'emesse' o a bollette doganali. Non vanno riportati, in questo blocco, i dati relativi alle 'autofatture', vale a dire a quelle fatture emesse dal cessionario/committente nei casi in cui non le abbia ricevute o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità. **La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi di cui ai successivi paragrafi 3 e 4.**

<CedentePrestatoreDTE>

Identificativi Fiscali (questo blocco va obbligatoriamente valorizzato per la parte relativa all'*IdFiscaleIVA* e opzionalmente per il *CodiceFiscale*)

IdFiscaleIVA (gli elementi di questo blocco, obbligatorio, consentono l'inserimento della partita IVA per i soggetti residenti in Italia, ovvero operanti in Italia attraverso Stabile Organizzazione, oppure della partita IVA con la quale sono fiscalmente identificati in Italia i soggetti residenti all'estero)

IdPaese: deve assumere il valore "IT".

IdCodice: numero di partita IVA del cedente/prestatore.

CodiceFiscale: numero di codice fiscale del cedente/prestatore. Questo elemento è opzionale.

Altri Dati Identificativi (gli elementi che compongono questo blocco sono obbligatori per la parte denominazione-nome cognome; i dati relativi alla sede sono opzionali, mentre quelli riferiti alla stabile organizzazione e al rappresentante fiscale vanno valorizzati solo se presenti)

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona non fisica. Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

Nome: nome del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

Cognome: cognome del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

Sede (blocco opzionale; se valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo*, *CAP*, *Comune* e *Nazione*)

Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune (da valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

Nazione: codice della nazione.

StabileOrganizzazione (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un soggetto non residente e ha effettuato la/le transazione/i oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia. Se il blocco viene valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo*, *CAP*, *Comune* e *Nazione*)

Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione.

RappresentanteFiscale (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati qualora il cedente/prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia, ai sensi del DPR 633 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni)

IdFiscaleIVA (partita IVA del rappresentante fiscale)

IdPaese: deve assumere il valore "IT".

IdCodice: numero di partita IVA del rappresentante fiscale.

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona non fisica. Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

<CessionarioCommittenteDTE>

Questo blocco può essere ripetuto, fino a un massimo di 1000 occorrenze, per consentire la trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti di cessionari/committenti diversi.

IdentificativiFiscali (in merito all'obbligo di valorizzazione di questo blocco occorre distinguere il caso di dati riferiti a fatture ordinarie, da quelli riferiti a fatture semplificate. Nel primo caso la valorizzazione è sempre obbligatoria, nel secondo caso lo è solo se non si è valorizzato il blocco *AltriDatIdentificativi*)

IdFiscaleIVA (la valorizzazione di questo blocco è in alternativa non esclusiva a quella dell'elemento *CodiceFiscale*; in altri termini, può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento *CodiceFiscale*; consente l'inserimento della partita IVA per i soggetti residenti in Italia, ovvero operanti in Italia attraverso Stabile Organizzazione, oppure dell'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del proprio paese per i soggetti non residenti)

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente.

IdCodice: numero di identificazione fiscale del cessionario/committente.

CodiceFiscale: la valorizzazione di questo elemento è in alternativa non esclusiva a quella del blocco *IdFiscaleIVA* (può non essere valorizzato se

è valorizzato il blocco *IdFiscaleIVA*); consente l'inserimento del numero di codice fiscale del cessionario/committente.

AltriDatIdentificativi (in merito all'obbligo di valorizzazione di questo blocco occorre distinguere il caso di dati riferiti a fatture ordinarie, da quelli riferiti a fatture semplificate. Nel primo caso la valorizzazione è sempre obbligatoria, nel secondo caso lo è solo se non si è valorizzato il blocco *IdentificativiFiscali*)

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona non fisica (nel caso di fattura alla PA, corrisponde alla struttura della pubblica Amministrazione destinataria). Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

Nome: nome del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

Cognome: cognome del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

Sede (obbligatorio se valorizzato il blocco *AltriDatIdentificativi*; al suo interno devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo*, *Comune*, *Nazione*)

Indirizzo: indirizzo del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune (da valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

Nazione: codice della nazione.

StabileOrganizzazione (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cessionario/committente è un soggetto non residente e ha effettuato la/le transazione/i oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla

stabile organizzazione in Italia. Se il blocco viene valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo, CAP, Comune e Nazione*)

Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione.

RappresentanteFiscale (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati qualora il cessionario/committente si avvalga di un rappresentante fiscale)

IdFiscaleIVA (identificativo fiscale del rappresentante fiscale)

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto rappresentante.

IdCodice: numero di identificazione fiscale del rappresentante fiscale.

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona non fisica. Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

Nome: nome del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

DatiFatturaBodyDTE (blocco obbligatorio che, all'interno di ciascun blocco *CessionarioCommittenteDTE*, può essere replicato fino a un massimo di 1000 occorrenze, nel caso in cui si vogliono trasmettere dati di più documenti)

DatiGenerali (blocco obbligatorio che identifica il documento emesso)

TipoDocumento: tipologia della forma nella quale è emesso il documento al quale si riferiscono i dati oggetto della trasmissione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata).

Data: data del documento al quale si riferiscono i dati.

Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento al quale si riferiscono i dati.

DatiRiepilogo (blocco obbligatorio che può ripetersi più volte per ogni fattura fino a un massimo di 1000 occorrenze. Ogni ripetizione conterrà le informazioni aggregate per ciascun valore di aliquota IVA applicata alle operazioni elencate nel documento e, nel caso di imposta a zero, per ciascun motivo di esclusione, come riportato nell'elemento Natura. Inoltre, per la stessa aliquota IVA o per la stessa natura, può ripetersi per differenziare i valori riferiti a spese detraibili o deducibili da quelli riferiti a spese non detraibili né deducibili).

ImponibileImporto: ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi. Nei casi di documento (fattura/nota di credito/nota di debito) ordinario contiene:

- o la base imponibile alla quale applicare l'IVA secondo l'aliquota indicata.
- o l'importo (per le operazioni per le quali il cedente/prestatore non deve dettagliare l'imposta in fattura).

Per le fatture semplificate, contiene l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta.

DatiIVA (dati relativi all'imposta)

Imposta: ammontare dell'imposta. Si può indicare in alternativa all'aliquota ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

Aliquota: aliquota IVA (%) applicata. Si può indicare in alternativa all'imposta ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l'imposta in fattura.

Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.

Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili.

<Rettifica>

Questo blocco va valorizzato solo se i dati contenuti all'interno del blocco DTE costituiscono una rettifica di dati precedentemente trasmessi.

IdFile: identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono rettificare; è l'identificativo comunicato dal Sistema all'utente trasmittente con la notifica di esito¹.

Posizione: posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale il documento è stato originariamente trasmesso. Questo elemento consente di disporre di un'ulteriore informazione ai fini dell'identificazione univoca dei dati oggetto di rettifica. Il valore della *Posizione* va da 1 a n e segue l'ordine nel quale i diversi documenti (individuati dal tag *DatiFatturaBodyDTE*) sono stati rappresentati all'interno del file XML originario. Il valore della posizione nel file originario prescinde dal cessionario/committente. Ad esempio, ipotizzando che il file originario presenti 3 cessionari/committenti e, per ognuno di essi, tre documenti, le posizioni dei documenti andranno da 1 a 9, secondo l'ordine in cui figurano all'interno del file XML.

¹ La notifica di esito è definita nel documento "Modalità di trasmissione dati"

3. DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE – DTR

Questo blocco deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo fanno riferimento a fatture 'ricevute' e sottoposte a registrazione oppure alle 'autofatture', vale a dire a quelle fatture emesse e registrate dal cessionario/committente nei casi in cui non le abbia ricevute dal cedente/prestatore o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità. La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi di cui al precedente paragrafo 2 e al successivo paragrafo 4.

<CessionarioCommittenteDTR>

IdentificativiFiscali (questo blocco va obbligatoriamente valorizzato per la parte relativa all'*IdFiscaleIVA* e opzionalmente per il *CodiceFiscale*)

IdFiscaleIVA (gli elementi di questo blocco consentono l'inserimento della partita IVA per i soggetti residenti in Italia, ovvero operanti in Italia attraverso Stabile Organizzazione, oppure della partita IVA con la quale sono fiscalmente identificati in Italia i soggetti residenti all'estero)

IdPaese: deve assumere il valore "IT".

IdCodice: numero di partita IVA del cessionario/committente.

CodiceFiscale: numero di codice fiscale del cessionario/committente. Questo elemento è opzionale.

AltriDatIdentificativi (gli elementi che compongono questo blocco sono obbligatori per la parte denominazione-nome cognome; i dati relativi alla sede sono opzionali, mentre quelli riferiti alla stabile organizzazione e al rappresentante fiscale vanno valorizzati solo se presenti)

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona non fisica. Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

Nome: nome del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

Cognome: cognome del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

Sede (blocco opzionale; se valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo, CAP, Comune e Nazione*)

Indirizzo: indirizzo del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune (da valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

Nazione: codice della nazione.

StabileOrganizzazione (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cessionario/committente è un soggetto non residente e ha effettuato la/le transazione/i oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia. Se il blocco viene valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo, CAP, Comune e Nazione*)

Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione.

RappresentanteFiscale (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati qualora il cessionario/committente si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia, ai sensi del DPR 633 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni)

IdFiscaleIVA (partita IVA del rappresentante fiscale)

IdPaese: deve assumere il valore "IT".

IdCodice: numero di partita IVA del rappresentante fiscale.

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona non fisica. Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

Nome: nome del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cessionario/committente, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

<CedentePrestatoreDTR>

Questo blocco può essere ripetuto, fino ad un massimo di 1000 occorrenze, per consentire la trasmissione dei dati delle fatture ricevute da parte di cedenti/prestatori diversi.

IdentificativiFiscali (la valorizzazione di questo blocco è sempre obbligatoria)

IdFiscaleIVA (consente l'inserimento della partita IVA per i soggetti residenti in Italia, ovvero operanti in Italia attraverso Stabile Organizzazione, oppure dell'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del proprio paese per i soggetti non residenti)

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cedente/prestatore.

IdCodice: numero di identificazione fiscale del cedente/prestatore.

CodiceFiscale: la valorizzazione di questo elemento è opzionale; consente l'inserimento del numero di codice fiscale del cedente/prestatore.

AltriDatiIdentificativi (la valorizzazione è sempre obbligatoria)

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona non fisica (nel caso

di fattura alla PA, corrisponde alla struttura della pubblica Amministrazione destinataria). Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

Nome: nome del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

Cognome: cognome del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

Sede (blocco obbligatorio; devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo, Comune* e *Nazione*)

Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento *Indirizzo*; si può omettere se già riportato nell'elemento *Indirizzo*.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune (da valorizzare nei soli casi di sede in Italia).

Nazione: codice della nazione.

StabileOrganizzazione (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un soggetto non residente e ha effettuato la/le transazione/i oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia. Se il blocco viene valorizzato, devono essere presenti almeno gli elementi *Indirizzo, CAP, Comune* e *Nazione*)

Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc., comprensivo, se si vuole, del numero civico.

NumeroCivico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nell'elemento precedente; si può omettere se già riportato nell'elemento precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione.

RappresentanteFiscale (gli elementi indicati di seguito devono essere valorizzati qualora il cedente/prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale)

IdFiscaleIVA (identificativo fiscale del rappresentante fiscale)

IdPaese: codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto rappresentante.

IdCodice: numero di identificazione fiscale del rappresentante fiscale.

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona non fisica. Se valorizzato, non devono essere valorizzati *Nome* e *Cognome*.

Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Cognome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore, da valorizzare nei casi di persona fisica. Se valorizzato, deve essere valorizzato anche *Nome* e non deve essere valorizzato *Denominazione*.

DatiFatturaBodyDTR (blocco obbligatorio che, all'interno di ciascun blocco *CedentePrestatoreDTR*, può essere replicato fino ad un massimo di 1000 occorrenze, nel caso in cui si vogliono trasmettere dati di più documenti).

DatiGenerali (blocco obbligatorio che identifica il documento ricevuto).

TipoDocumento: tipologia della forma nella quale è emesso il documento al quale si riferiscono i dati oggetto della trasmissione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata). Per le cessioni a soggetti residenti in altro Stato dell'Unione Europea (elemento informativo *CedentePrestatoreDTR-IdentificativiFiscali-IdFiscaleIVA-IdPaese*

diverso da "IT" e contenente la sigla di uno degli altri Stati membri dell'UE) il *TipoDocumento* potrà assumere esclusivamente i valori "TD10", nel caso di acquisto di beni o "TD11" nel caso di acquisto di servizi.

Data: data del documento al quale si riferiscono i dati.

Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore alla fattura alla quale si riferiscono i dati. Se il numero non è disponibile, valorizzare con '0'.

DataRegistrazione: data nella quale il documento al quale si riferiscono i dati è stato registrato dal cessionario/committente.

DatiRiepilogo (blocco obbligatorio che può ripetersi più volte, fino ad un massimo di 1000 occorrenze, per ogni fattura. Ogni ripetizione conterrà le informazioni aggregate per ciascun valore di aliquota IVA applicata alle operazioni elencate nel documento e, nel caso di imposta a zero, per ciascun motivo di esclusione, come riportato nell'elemento Natura. Inoltre, per la stessa aliquota IVA o per la stessa natura, può ripetersi per differenziare i valori riferiti a spese detraibili o deducibili da quelli riferiti a spese non detraibili né deducibili).

ImponibileImporto: ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi. Nei casi di documento (fattura/nota di credito/nota di debito) ordinario contiene:

- o la base imponibile alla quale applicare l'IVA secondo l'aliquota indicata.
- o l'importo (per le operazioni per le quali il cedente/prestatore non deve dettagliare l'imposta in fattura).

Per le fatture semplificate, contiene l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta.

DatiIVA (dati relativi all'imposta)

Imposta: ammontare dell'imposta. Si può indicare in alternativa all'aliquota ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

Aliquota: aliquota IVA (%) applicata. Si può indicare in alternativa all'imposta ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l'imposta in fattura.

Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.

Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili.

<Rettifica>

Questo blocco va valorizzato solo se i dati contenuti all'interno del blocco DTR costituiscono una rettifica di dati precedentemente trasmessi.

IdFile: identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono rettificare; è l'identificativo comunicato dal Sistema all'utente trasmittente in fase di trasmissione del file.

Posizione: posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale il documento è stato originariamente trasmesso. Questo elemento consente di disporre di un'ulteriore informazione ai fini dell'identificazione univoca dei dati oggetto di rettifica. Il valore della *Posizione* va da 1 a n e segue l'ordine nel quale i diversi documenti (individuati dal tag *DatiFatturaBodyDTR*) sono stati rappresentati all'interno del file XML originario. Il valore della posizione nel file originario prescinde dal cessionario/committente. Ad esempio, ipotizzando che il file originario presenti 3 cedenti/prestatori e, per ognuno di essi, tre documenti, le posizioni dei documenti andranno da 1 a 9, secondo l'ordine in cui figurano all'interno del file XML.

4. DATI DI ANNULLAMENTO – ANN

Questo blocco deve essere valorizzato nei casi in cui si voglia annullare i dati di una o più fatture inviati in precedenza. La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3.

IdFile: identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono annullare; è l'identificativo comunicato dal Sistema all'utente trasmittente in fase di trasmissione del file.

Posizione: posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale il documento è stato originariamente trasmesso. Questo elemento consente di disporre di un'ulteriore informazione ai fini dell'identificazione univoca dei dati oggetto di annullamento. Il valore della *Posizione* va da 1 a n e segue l'ordine nel quale i diversi documenti sono stati rappresentati all'interno del file XML originario. Il valore della posizione nel file originario prescinde dal cessionario/committente o dal cedente/prestatore. Ad esempio, ipotizzando che il file originario sia di tipo DTE e presenti 3 cessionari/committenti (oppure sia di tipo DTR con 3 cedenti/prestatori) e, per ognuno di essi, tre documenti, le posizioni dei documenti andranno da 1 a 9, secondo l'ordine in cui figurano all'interno del file XML. Se questo elemento non è valorizzato, l'annullamento si intende riferito a tutti i documenti presenti nel file identificato dall'*IdFile*.

PARTE II

5. SCHEMA DEL FILE XML

L' "XML Schema" è il linguaggio di descrizione del contenuto di un file XML; il suo scopo è definire quali elementi sono permessi, quali tipi di dati sono ad essi associati e quale relazione gerarchica hanno fra loro gli elementi del file. Ciò permette principalmente la validazione del file XML, ovvero la verifica che i suoi elementi siano in accordo con la descrizione in linguaggio XML Schema. Una XML Schema Definition (XSD) è un esempio concreto (instance) di schema XML scritto in linguaggio XML Schema

Si richiama l'attenzione su una regola generale da tener presente in fase di creazione del file XML: **i tag relativi ai campi che, nel rispetto delle regole di seguito esposte, si decide di non valorizzare, non devono essere presenti all'interno del file.**

Il file XML è interamente delimitato dall'elemento radice chiamato **DatiFattura** ed è composto da una sequenza di elementi complessi come si può vedere dalla figura che segue:




Figura 1: *Elemento radice Dati Fattura*

Si noti infine una particolarità grafica delle figure presentate di seguito: i riquadri a linea continua rappresentano elementi OBBLIGATORI, quelli a linea tratteggiata rappresentano elementi FACOLTATIVI.

5.1 DATIFATTURAHEADER




Figura 2: *Elemento DatiFatturaHeader*

L'elemento complesso **DatiFatturaHeader** contiene i campi seguenti:

Progressivo Invio: formato alfanumerico; lunghezza massima di 10 caratteri.

Dichiarante: con la struttura *DichiaranteType* che si compone di

CodiceFiscale: formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

CodiceCarica: formato numerico; lunghezza compresa tra 1 e 2 caratteri. I valori ammessi sono quelli previsti nella tabella generale dei codici di carica di cui al modello IRAP.

IdSistema: formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

5.2 DTE (DATI FATTURE EMESSE)




Figura 3: *Elemento DTE*

5.2.1 DTE – CEDENTEPRESTATOREDTE




Figura 4: *Elemento CedentePrestatoreDTE*

L'elemento complesso **CedentePrestatoreDTE** si compone dei macroblocchi **IdentificativiFiscali** e **AltriDatIdentificativi**, descritti di seguito.

5.2.1.1 IdentificativiFiscali




Figura 5: Elemento *IdentificativiFiscali* del *CedentePrestatoreDTE*

Il macroblocco **IdentificativiFiscali** utilizza la struttura *IdentificativiFiscaliITType* che si compone di:

IdFiscaleIVA: con la struttura *IdFiscaleITType* che si compone di

IdPaese: sigla della nazione espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code. Può contenere soltanto il valore "IT".

IdCodice: formato alfanumerico; lunghezza di 11 caratteri.

CodiceFiscale: formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

5.2.1.2 AltriDatIdentificativi




Figura 6: Elemento *AltriDatIdentificativi* del *CedentePrestatoreDTE*

Il macroblocco **AltriDatIdentificativi** utilizza la struttura *AltriDatIdentificativiNoSedeType* che si compone di:

Denominazione: formato alfanumerico; lunghezza massima di 80 caratteri. Da valorizzare in alternativa ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

Nome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Cognome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

Cognome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Nome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

Sede: elemento complesso che utilizza la struttura *IndirizzoType* che si compone dei campi seguenti




Figura 7: *Elemento Sede del CedentePrestatoreDTE*

Indirizzo: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri.

Numero Civico: formato alfanumerico; lunghezza massima di 8 caratteri.

CAP: formato numerico; lunghezza di 5 caratteri.

Comune: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri.

Provincia: formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri.

Nazione: sigla della nazione espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

StabileOrganizzazione: elemento complesso che utilizza la struttura *IndirizzoType* già descritta sopra per l'elemento **Sede** al quale si rimanda.

RappresentanteFiscale: elemento complesso che utilizza la struttura *RappresentanteFiscaleITType* che si compone dei campi seguenti




Figura 8: *Elemento RappresentanteFiscale del CedentePrestatoreDTE*

IdFiscaleIVA: utilizza la struttura *IdFiscaleITType* già descritta al paragrafo 5.2.1.1 e alla quale si rimanda.

Denominazione: formato alfanumerico; lunghezza massima di 80 caratteri. Da valorizzare in alternativa ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

Nome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Cognome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

Cognome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Nome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

5.2.2 DTE – CESSIONARIOCOMMITTENTEDETE




Figura 9: *Elemento CessionarioCommittenteDTE*

L'elemento complesso **CessionarioCommittenteDTE** si compone dei macroblocchi **IdentificativiFiscali**, **AltriDatIdentificativi** e **DatiFatturaBodyDTE** descritti di seguito.

5.2.2.1 IdentificativiFiscali




Figura 10: *Elemento IdentificativiFiscali del CessionarioCommittenteDTE*

Il macroblocco **IdentificativiFiscali** utilizza la struttura **IdentificativiFiscaliNoIVAType** che si compone di:

IdFiscaleIVA: con la struttura **IdFiscaleType** che si compone di

IdPaese: sigla della nazione espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

IdCodice: formato alfanumerico; lunghezza massima di 28 caratteri.

CodiceFiscale: formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

5.2.2.2 AltriDatIdentificativi




Figura 11: Elemento *AltriDatIdentificativi* del *CessionarioCommittenteDTE*

Il macroblocco **AltriDatIdentificativi** utilizza la struttura *AltriDatIdentificativiNoCAPType* che si compone di:

Denominazione: formato alfanumerico; lunghezza massima di 80 caratteri. Da valorizzare in alternativa ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

Nome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Cognome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

Cognome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Nome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

Sede: elemento complesso che utilizza la struttura *IndirizzoNoCAPType* che si compone dei campi seguenti




Figura 12: Elemento Sede del CessionarioCommittenteDTE

Indirizzo: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri.

Numero Civico: formato alfanumerico; lunghezza massima di 8 caratteri.

CAP: formato numerico; lunghezza di 5 caratteri.

Comune: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri.

Provincia: formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri.

Nazione: sigla della nazione espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

StabileOrganizzazione: elemento complesso che utilizza la struttura *IndirizzoType* già descritta per l'elemento **Sede** del paragrafo 5.2.1.2 al quale si rimanda.

RappresentanteFiscale: elemento complesso che utilizza la struttura *RappresentanteFiscaleType* che si compone dei campi seguenti




Figura 13: *Elemento RappresentanteFiscale del CessionarioCommittenteDTE*

IdFiscaleIVA: utilizza la struttura *IdFiscaleType* descritta al paragrafo 5.2.2.1 e alla quale si rimanda.

Denominazione: formato alfanumerico; lunghezza massima di 80 caratteri. Da valorizzare in alternativa ai campi *Nome* e *Cognome* seguenti.

Nome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Cognome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

Cognome: formato alfanumerico; lunghezza massima di 60 caratteri. Da valorizzare insieme all'elemento *Nome* ed in alternativa all'elemento *Denominazione*.

5.2.2.3 DatiFatturaBodyDTE




Figura 14: *Elemento DatiFatturaBodyDTE*

Il macroblocco **DatiFatturaBodyDTE** utilizza la struttura *DatiFatturaBodyDTEType* che si compone di:

DatiGenerali: elemento complesso che utilizza la struttura *DatiGeneraliType* che si compone dei campi seguenti




Figura 15: *Elemento DatiGenerali di DatiFatturaBodyDTE*

TipoDocumento: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

<i>TD01</i>	Fattura
<i>TD04</i>	Nota di credito
<i>TD05</i>	Nota di debito

TD07 Fattura semplificata

TD08 Nota di Credito semplificata

Data: la data deve essere rappresentata secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD.

Numero: formato alfanumerico; lunghezza massima di 20 caratteri.

DatiRiepilogo: elemento complesso che utilizza la struttura *DatiRiepilogoType* che si compone dei campi seguenti




Figura 16: Elemento DatiRiepilogo di DatiFatturaBodyDTE

ImponibileImporto: formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 15 caratteri.

DatiIVA che si compone di:

Imposta: formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 15 caratteri.

Aliquota: formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 6 caratteri.

Natura: formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

<i>N1</i>	escluse ex art.15
<i>N2</i>	non soggette
<i>N3</i>	non imponibili
<i>N4</i>	esenti
<i>N5</i>	regime del margine / IVA non esposta in fattura
<i>N6</i>	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
<i>N7</i>	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

Detraibile: formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 6 caratteri.

Deducibile: formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

<i>S/</i>	spesa deducibile.
-----------	-------------------

5.2.3 DTE – RETTIFICA




Figura 17: Elemento Rettifica

Il macroblocco **Rettifica** utilizza la struttura *RettificaType* che si compone di:

IdFile: formato numerico, senza decimali. La sua lunghezza va da 1 a 18 caratteri.

Posizione: formato numerico, senza decimali. La sua lunghezza va da 1 a 7 caratteri.

5.3 DTR (DATI FATTURE RICEVUTE)




Figura 18: Elemento DTR

5.3.1 DTR – CessionarioCommittenteDTR




Figura 19: *Elemento CessionarioCommittenteDTR*

L'elemento complesso **CessionarioCommittenteDTR** si compone dei macroblocchi **IdentificativiFiscali** e **AltriDatilIdentificativi**, descritti di seguito.

5.3.1.1 IdentificativiFiscali




Figura 20: *Elemento IdentificativiFiscali del CessionarioCommittenteDTR*

Il macroblocco **IdentificativiFiscali** utilizza la struttura *IdentificativiFiscaliITType* già descritta al paragrafo 5.2.1.1 al quale si rimanda.

5.3.1.2 AltriDatIdentificativi




Figura 21: *Elemento AltriDatIdentificativi del CessionarioCommittenteDTR*

Il macroblocco **AltriDatIdentificativi** utilizza la struttura **AltriDatIdentificativiNoSedeType** già descritta al paragrafo 5.2.1.2 al quale si rimanda.

5.3.2 DTR – CEDENTEPRESTATOREDTR




Figura 22: *Elemento CedentePrestatoreDTR*

L'elemento complesso **CedentePrestatoreDTR** si compone dei macroblocchi **IdentificativiFiscali**, **AltriDatIdentificativi** e **DatiFatturaBodyDTR** descritti di seguito.

5.3.2.1 IdentificativiFiscali




Figura 23: Elemento *IdentificativiFiscali* del *CedentePrestatoreDTR*

Il macroblocco **IdentificativiFiscali** utilizza la struttura *IdentificativiFiscaliType* che si compone di:

IdFiscaleIVA: utilizza la struttura *IdFiscaleType* descritta al paragrafo 5.2.2.1 e alla quale si rimanda

CodiceFiscale: formato alfanumerico; lunghezza compresa tra 11 e 16 caratteri.

5.3.2.2 AltriDatIdentificativi




Figura 24: Elemento *AltriDatIdentificativi* del *CedentePrestatoreDTR*

Il macroblocco **AltriDatIdentificativi** utilizza la struttura *AltriDatIdentificativiNoCAPType* già descritta al paragrafo 5.2.2.2 al quale si rimanda.

5.3.2.3 DatiFatturaBodyDTR




Figura 25: *Elemento DatiFatturaBodyDTR*

Il macroblocco **DatiFatturaBodyDTR** utilizza la struttura *DatiFatturaBodyDTRType* che si compone di:

DatiGenerali: elemento complesso che utilizza la struttura *DatiGeneraliDTRType* che si compone dei campi seguenti




Figura 26: *Elemento DatiGenerali di DatiFatturaBodyDTR*

TipoDocumento: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

TD01 Fattura

TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di Credito semplificata
TD10	Fattura per acquisto intracomunitario beni
TD11	Fattura per acquisto intracomunitario servizi

Data: la data deve essere rappresentata secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD.

Numero: formato alfanumerico; lunghezza massima di 20 caratteri.

DataRegistrazione: la data deve essere rappresentata secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD.

DatiRiepilogo: elemento complesso che utilizza la struttura *DatiRiepilogoType* già descritta al paragrafo 5.2.2.3 al quale si rimanda.




Figura 27: Elemento DatiRiepilogo di DatiFatturaBodyDTR

PARTE III

6. XSD E FORMATO TABELLARE

Nella sezione [STRUMENTI](#) - [SPECIFICHE TECNICHE](#) - Specifiche tecniche - Modelli di comunicazione del sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile scaricare:

- l'XML Schema Definition (XSD) che descrive il formato del file *datifattura*;
- la descrizione tabellare degli elementi informativi che compongono la struttura del file *datifattura* (*Rappresentazione tabellare*).